

CXXXIII^a SEDUTA

SABATO 17 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	4403
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura » (2567). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4403
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano » (2568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4403
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare » (2569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria » (2570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli Enti locali » (2571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (2572). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che	

approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia » (2573). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938 » (2575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti » (2576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4405
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 22 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (2578). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XVI, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica » (2579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4407
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori » (2589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4407
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini » (2590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4407
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1305, riguardante la estensione agli insegnanti delle scuole	

specialisti dell'Arma aeronautica dei benefici di carattere temporaneo previsti dal Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513 » (2591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4409	(2600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4416
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1569, inteso a prorogare l'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti » (2592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4409	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'« Ente distribuzione rottami », con sede in Roma » (2601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4417
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari » (2637). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4410	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero » (2602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4417
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, concernente la proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia » (2593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4415	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1777, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e sono state dettate le norme per la sua esecuzione » (2603). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4418
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1432, inteso ad aggiornare le norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè talune disposizioni sulle indennità al personale della Regia aeronautica » (2594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4415	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica » (2604). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4418
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1570, inteso a integrare le vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico » (2595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4415	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali » (2605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, inteso a modificare l'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (2596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4415	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti di istruzione media tecnica » (2606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, concernente la precettazione e la requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate » (2597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4416	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1722, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare e sono state dettate le relative norme di esecuzione » (2607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (2598). (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4416	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali, apparecchi, strumenti, ecc., da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche » (2608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del comune di Pomezia » (2599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4416	(Presentazione)	4403
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio dell'Opera Pia Ospizio degli Esposti della provincia di Verona »		Relazioni:	
		(Presentazione)	4403
		Ringraziamenti	4403
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	4413, 4420
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bevione per giorni 3; Flora per giorni 1; Sani per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Lanza Branciforte ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Vivamente commossa della solenne commemorazione da Voi fatta in Senato onorando la memoria di mio marito, che fu sempre animato dai più fervidi sentimenti di italiano e di fascista, con così belle elevate parole, ringrazio dal più profondo del mio cuore. — Principessa LANZA BRANCIFORTE Duchessa di Camastra ».

Dalla famiglia del senatore Romeo ho ricevuto la seguente lettera:

« Dicembre 1938-XVII.

« Eccellenza,

« m'è conforto grandissimo la gentile lettera dell'E. V. e la notizia che il Senato tutto ha voluto ricordare il mio adorato Scomparso.

« Egli aveva per l'Alta Assemblea un particolare attaccamento, dimostrandolo in varie riprese e per l'E. V. una profonda estimazione, che proseguono oggi immutate nel mio animo. È pertanto con tali sentimenti che per mio conto ed a nome dei miei figlioli esprimo all'E. V. la mia più viva gratitudine.

« Devotamente

Angelina Romeo ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla presidenza.

CARLETTI, segretario:

DISEGNO DI LEGGE.

Dal Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, sul finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi, dall'Opera Nazionale Combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nei comprensori del Volturno (2695).

RELAZIONI.

Dalle Commissioni speciali:

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (2685). — *Rel. CONTI.*

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (2686). — *Rel. SANTI ROMANO.*

Dagli Uffici centrali:

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei (2626). — *Rel. SCOTTI.*

Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452 e successive modificazioni (2654). — *Rel. SANI.*

Modifica della data dei censimenti generali della popolazione (2657). — *Rel. GIANNINI.*

Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato (2688). — *Rel. VISCONTI DI MODRONE.*

Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni (2689). — *Rel. LAGO.*

Dalla Commissione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli (2560). — *Rel. TOSTI DI VALMINUTA.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura ». (N. 2567). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura ». Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti

decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano» (N. 2568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » in Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare » (N. 2569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria »

(N. 2570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali » (N. 2571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerare utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (N. 2572). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattieneuti alle armi».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattieneuti alle armi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia » (N. 2573). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938 » (N. 2575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti » (N. 2576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (N. 2578). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia accademia o allievi ufficiali di complemento che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiali per una delle cause suddette potranno conseguire, contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore d'avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica ».

Il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In tal caso per tutta la durata del servizio dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti negli organici complessivi dei gradi di generale di brigata, di maggiore o di sottotenente a seconda che il richiamato rivesta grado di generale, di ufficiale superiore o di ufficiale inferiore; se sottufficiali o militari di truppa dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nei corrispondenti gradi dei sottufficiali di carriera o del contingente di truppa sotto le armi ».

L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato durante il richiamo non dà luogo a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza ».

ALLEGATO. Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196, del 29 agosto 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-Anno XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-

Anno XV, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria della Regia aeronautica in servizio permanente o delle categorie in congedo dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e collocati a riposo o in congedo assoluto per mutilazioni riportate in incidenti di volo o per infermità o per lesioni causate da servizio di guerra, e per i quali non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 46 del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, potranno essere iscritti — a vita — in speciali ruoli d'onore.

La iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, col grado e con l'anzianità posseduta nel grado stesso all'atto del collocamento a riposo o in congedo assoluto.

Art. 2. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente deve intendersi per incidente di volo ogni evento che si sia verificato in danno del militare a bordo dell'aeromobile dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, per cause dirette ed immediate dell'aeronavigazione.

Pertanto ai fini suddetti non saranno considerate le infermità semplicemente occasionate dal servizio, ancorchè l'evento abbia avuto luogo durante l'aeronavigazione.

Art. 3. — Per l'avanzamento degli iscritti nei ruoli d'onore, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia relativamente alla categoria di riserva (per gli ufficiali) e quelle relative alla forza in congedo della Regia aeronautica (per i sottufficiali e militari di truppa).

L'idoneità all'avanzamento verrà accertata prescindendo dall'idoneità fisica.

Gli iscritti nei ruoli d'onore concorreranno all'avanzamento soltanto dalla data dell'iscrizione nei ruoli stessi.

Art. 4. — Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, iscritti negli speciali ruoli di cui al precedente articolo, sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 5. — Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa iscritti negli speciali ruoli di cui al precedente articolo 1, potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi compatibili con le infermità da cui sono

affetti, con decreto o determinazione Ministeriale a seconda che si tratti di ufficiali o sottufficiali e militari di truppa, previo consenso del Ministero delle finanze.

Durante il richiamo in servizio di cui al precedente comma, dovranno essere lasciati vacanti altrettanti posti dei corrispondenti gradi degli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dei sottufficiali di carriera e del contingente di truppa sotto le armi.

Durante il richiamo spettano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa — in aggiunta alla pensione privilegiata eventualmente in godimento — tutti gli assegni e le indennità devoluti al pari grado del corrispondente ruolo e categoria del servizio permanente, eccezione fatta per le indennità di aeronavigazione, pilotaggio volo e mestiere.

Il servizio prestato durante il richiamo non dà luogo a liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 6. — Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica » (N. 2579).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori » (N. 2589).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini » (N. 2590).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modifi-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

cazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, dopo il 2º comma, aggiungere il seguente:

Resta fermo il diritto delle Associazioni sindacali fasciste dell'Agricoltura, giuridicamente riconosciute, allo svolgimento di corsi professionali per i rispettivi rappresentanti, mediante proprio, idoneo personale istruttore.

Al 3º comma dell'attuale articolo 2, sostituire alle parole: del precedente comma, le seguenti: dei precedenti comma.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 17 maggio 1938 - Anno XVI. n. 1149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 4 agosto 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta legge, in relazione all'entrata in vigore di quelle della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, concernente l'istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le funzioni e i compiti assegnati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini, alle Cattedre ambulanti di agricoltura e ai direttori di esse sono attribuiti, rispettivamente, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ai capi degli Ispettorati stessi.

Art. 2. — I corsi temporanei per contadini, di cui alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, possono essere svolti, oltre che presso la sede degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dei dipendenti uffici staccati, anche in locali all'uopo posti a disposizione da enti ed amministrazioni varie e presso aziende agrarie, col consenso dei rispettivi conduttori.

Quando Scuole agrarie od altre istituzioni scolastiche esistenti nella Provincia pongano a disposizione locali e mezzi didattici adeguati, le funzioni di istruttore dei corsi possono essere

affidate anche al personale insegnante delle dette Scuole ed istituzioni, al quale potranno essere corrisposti compensi, entro la misura massima che sarà stabilita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

Salvo il disposto del precedente comma, le funzioni di istruttore dei corsi disciplinati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, e dal presente decreto, spettano esclusivamente ai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e al dipendente personale tecnico.

Art. 3. — Il Comitato di cui all'articolo 7 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, assume la denominazione di « Comitato provinciale per i corsi temporanei per contadini ».

Nell'articolo 7 della predetta legge, alla disposizione contenuta nella lettera f) è sostituita la seguente:

« f) di un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ».

Art. 4. — All'articolo 9 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, è sostituito il seguente:

« I corsi temporanei per contadini debbono svolgersi in ciascuna Provincia in conformità di programmi annuali approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Il programma dei corsi stessi, comprendente l'indicazione dell'oggetto di ciascun corso, del numero delle lezioni e delle esercitazioni e dell'argomento di ciascuna di esse, del nome e qualifica dell'istruttore e della località nella quale ciascun corso sarà svolto, è compilato ogni anno dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sottoposto al Comitato di cui all'articolo 7, entro il mese di agosto, insieme col particolareggiato preventivo di tutte le spese occorrenti per svolgerlo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 11, e con la relazione sui corsi tenuti nella Provincia durante l'esercizio finanziario precedente.

« Le località designate quali sedi di corsi dovranno essere scelte in relazione alle caratteristiche dell'agricoltura e tenendo conto delle varie forme di istruzione agraria e delle iniziative, esistenti nella Provincia, per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori.

« I documenti di cui al secondo comma, correddati dal motivato parere del Comitato, sono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione.

« Ove, per circostanze sopraggiunte, si renda necessario e consigliabile di apportare varianti al programma o al preventivo di spesa, approvati dal Ministero, la relativa motivata proposta può dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura essere sottoposta al Ministero anche senza il parere del Comitato, quando motivi di urgenza non consentano di sentirlo ».

Art. 5. — Al primo comma dell'articolo 11 della

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

legge 16 giugno 1932-X, n. 826, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Al termine di ciascun corso, a coloro che lo hanno frequentato con assiduità è rilasciato un attestato, firmato dall'istruttore e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

« Ai frequentatori che si siano distinti per assiduità possono essere concessi premi, consistenti in libri, attrezzi di uso agricolo, sementi, piante, concimi e antiparassitari ».

Art. 6. — Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto, nessun compenso è dovuto agli istruttori dei corsi temporanei per contadini.

Per i corsi tenuti in località diverse da quelle ove hanno sede i rispettivi uffici è corrisposto agli istruttori, appartenenti al personale tecnico degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, il trattamento di missione secondo le norme ordinarie.

Art. 7. — All'articolo 13 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, è sostituito il seguente:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono autorizzati ad assumere, limitatamente al numero di giornate occorrenti per l'espletamento dei corrispondenti corsi, operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole, retribuendoli secondo le condizioni del mercato ».

Art. 8. — Sono abrogati gli articoli 3, comma secondo, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 15 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826.

Art. 9. — Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto a partire dai corsi svolti nell'esercizio finanziario 1937-38.

Art. 10. — I programmi dei corsi temporanei per contadini e le eventuali varianti sono comunicati ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello dell'educazione nazionale, per il necessario coordinamento con gli altri corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori del settore agrario.

Art. 11. — La gestione dei poteri di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini, istituiti in applicazione della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2885, è affidata ai Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, a favore dei quali sono devoluti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, i contributi annui del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle spese per il funzionamento dei poteri stessi, nella misura stabilita nei rispettivi decreti istitutivi.

Art. 12. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nella legge 16 giugno 1932-X, n. 826.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — THAON
DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1305, riguardante la estensione agli insegnanti delle scuole specialisti dell'Arma aeronautica dei benefici di carattere temporaneo previsti dal Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513 » (N. 2591).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1305, riguardante la estensione agli insegnanti delle scuole specialisti dell'Arma aeronautica dei benefici di carattere temporaneo previsti dal Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1305, riguardante la estensione agli insegnanti delle scuole specialisti dell'Arma aeronautica dei benefici di carattere temporaneo previsti dal Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1569, inteso a prorogare l'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti » (N. 2592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1569, inteso a prorogare l'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1569, inteso a prorogare l'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari » (N. 2637). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari, nel seguente nuovo testo:

Art. 1. — I Consorzi agrari e gli Enti cooperativi che provvedono all'acquisto ed alla vendita collettiva delle materie utili all'agricoltura attualmente esistenti, cessano di essere Società commerciali e sono eretti in Ente morale.

In ogni Provincia essi sono riuniti, mediante fusione obbligatoria dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in un unico Ente che prende il nome di Consorzio agrario provinciale.

La situazione degli Enti che si fondono e la loro entità patrimoniale saranno determinate in base al bilancio di ciascun Ente approvato dall'ultima assemblea e definitivamente convalidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari provinciali:

a) i soci attuali dei Consorzi ed Enti di cui al 1° comma del presente articolo;

b) i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive sezioni.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), costituiscono l'Assemblea dei Consorzi agrari provinciali.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da un presidente e da un vicepresidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, e delle rispettive sezioni, nonché dai rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi, nominati con le modalità che saranno stabilite nei nuovi statuti.

Le azioni degli attuali soci degli Enti di cui al 1° comma, sono trasformate in quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali con un valore corrispondente a quello nominale delle azioni stesse e cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Il capitale e le riserve degli attuali Consorzi agrari cooperativi costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla formazione degli statuti dei Consorzi agrari provinciali.

Le variazioni successive degli statuti saranno proposte dal Consorzio ed approvate dal Ministero.

Art. 2. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari cessa di essere una società commerciale ed è eretta in Ente morale. Essa mantiene l'attuale denominazione. Tutti i Consorzi agrari provinciali fanno parte dell'Ente predetto.

Sono partecipanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari:

a) i soci attuali della Federazione;

b) la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e i rispettivi settori;

c) i rappresentanti degli altri produttori ed Enti agricoli ammessi a far parte della Federazione stessa, secondo le norme del nuovo statuto.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), c) costituiscono l'Assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto da un Presidente e da un Vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e dei rispettivi set-

tori, nonchè dai rappresentanti dei soci attuali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, nominati con le modalità che saranno stabilite dal nuovo statuto.

Le azioni degli attuali soci della Federazione Italiana dei Consorzi agrari sono trasformate in quote di partecipazione. Esse cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Il capitale e le riserve della Federazione Italiana dei Consorzi agrari costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Lo statuto di questo per la prima attuazione della presente legge è formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Le variazioni successive dello statuto sono proposte dall'Ente ed approvate dai Ministeri predetti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà costituita presso i Consorzi agrari cooperativi e presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari un collegio sindacale composto di quattro membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, delle corporazioni, dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione e della Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori agricoli.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale ha facoltà di sottoporli ad ispezioni, e, in caso di irregolare funzionamento, scioglierne il Consiglio di amministrazione, affidandone l'amministrazione straordinaria a un commissario ministeriale.

La esecuzione delle ispezioni potrà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere di volta in volta delegata all'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

I Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono tenuti all'osservanza del Regio decreto-legge 11 maggio 1936 - Anno XVI, n. 1689.

Art. 3. — I Consorzi agrari previsti dall'articolo 1 e la Federazione prevista dall'articolo 2, assumono rispettivamente i diritti e le obbligazioni degli attuali Consorzi agrari cooperativi, degli Enti dei quali è stata disposta la fusione e dell'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Detto trapasso di diritti ed obbligazioni è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella b), annessa al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272.

Art. 4. — Sino alla formazione degli statuti previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della presente legge, i Consorzi agrari cooperativi, gli Enti, dei quali è stata disposta la fusione e l'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari continue-

ranno a funzionare, anche nei rapporti con i terzi, secondo le norme che attualmente li regolano.

Art. 5. — Nei casi nei quali, su intervento della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, o dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, sorgessero dubbi sull'applicazione della presente legge a uno, o più Enti, spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze e con il Ministero delle corporazioni, stabilire e risolvere in via amministrativa le eventuali controversie per la trasformazione dei predetti Enti.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 18 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, che dispone l'unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere correlativamente alla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari; Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consorzi agrari cooperativi attualmente esistenti cessano di essere società commerciali e sono eretti in ente morale.

Essi prendono il nome di Consorzi agrari e sono riuniti, in ciascuna provincia, in un solo Ente provinciale, mediante fusione obbligatoria.

I Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive Sezioni sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari.

L'assemblea dei Consorzi è costituita:

- a) dai soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi che diventano partecipanti del nuovo Ente;
- b) dai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e dalle rispettive Sezioni;
- c) dai partecipanti ammessi a far parte dell'Ente secondo le norme dei nuovi statuti.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da un Presidente e da un Vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori della agricoltura e rispettive Sezioni, dai rappresentanti dei soci attuali

dei Consorzi agrari cooperativi e dai rappresentanti dei nuovi partecipanti, nominati con le modalità che saranno stabilite nei nuovi statuti.

Le azioni degli attuali soci dei Consorzi agrari cooperativi sono trasformate in quote di partecipazione e cessano di essere fruttifere. Esse potranno essere rimborsate quando la situazione patrimoniale dell'Ente, a giudizio del suo Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo consenta.

Il capitale e le riserve degli attuali Consorzi agrari cooperativi costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Per la prima applicazione del presente decreto, il Ministero della agricoltura e delle foreste provvede alla formazione dello statuto dei Consorzi agrari provinciali.

Le variazioni successive dello statuto saranno proposte dal Consorzio ed approvate dal Ministero.

Art. 2. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari cessa di essere una Società commerciale ed è eretta in ente morale. Essa mantiene l'attuale denominazione. Tutti i Consorzi agrari provinciali fanno parte dell'Ente predetto.

La Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura fa parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

L'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituita:

a) dai soci attuali della Federazione che diventano partecipanti della nuova Federazione;

b) dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

c) dai nuovi partecipanti ammessi a far parte della Federazione stessa secondo le norme del nuovo statuto.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto da un Presidente e da un Vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai rappresentanti dei soci attuali della Federazione italiana dei Consorzi e dai rappresentanti dei nuovi partecipanti della Federazione dei Consorzi agrari, nominati con le modalità che saranno stabilite dal nuovo statuto.

Le azioni degli attuali soci della Federazione italiana dei Consorzi Agrari sono trasformate in quote di partecipazione e cessano di essere fruttifere. Esse potranno essere rimborsate quando la situazione patrimoniale della Federazione, a giudizio del suo Consiglio di Amministrazione

con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo consenta.

Il capitale e le riserve della Federazione Italiana dei Consorzi agrari costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Lo statuto di questo per la prima attuazione del presente decreto è formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Le variazioni successive dello statuto sono proposte dall'Ente ed approvate dai Ministeri predetti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà costituito presso i Consorzi agrari cooperativi e presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari un collegio sindacale composto di tre membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale ha facoltà di sottoporli ad ispezioni, e in caso di irregolare funzionamento, scioglierne il Consiglio di Amministrazione affidandone l'amministrazione straordinaria a un commissario ministeriale.

La esecuzione delle ispezioni potrà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere di volta in volta delegata all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono tenuti all'osservanza del Regio decreto-legge 11 maggio 1936 - Anno XIV, n. 1689.

Art. 3. — I Consorzi agrari previsti dall'articolo 1 e la Federazione prevista dall'articolo 2, assumono rispettivamente i diritti e le obbligazioni degli attuali Consorzi agrari cooperativi e dell'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Detto trapasso di diritti ed obbligazioni è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 20, fermo restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella b), annessa al Regio decreto-legislativo 30 dicembre 1923, n. 3272.

Art. 4. — Fino all'approvazione degli statuti previsti dall'articolo 1, e dall'articolo 2 del presente decreto, i Consorzi agrari cooperativi e la Federazione italiana dei Consorzi agrari continueranno a funzionare anche nei rapporti con i terzi, secondo le norme che attualmente li regolano.

Art. 5. — Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze e delle corporazioni, di stabilire, nei casi dubbi, gli Enti cooperativi ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto e di risolvere in via amministrativa le controversie alle quali la loro trasformazione dia luogo.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI —
THAON DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Azariti.

Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi.

Cagnetta, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini, Contarini, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudau, Durini di Monza.

Einaudi.

Fabri, Facchinetti, Faina, Farina, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Petrone, Pozzo.

Raimondi, Raineri, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Rossini, Rota, Giuseppe Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, San Martino, Santoro, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Soler, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Venturi, Versari, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura (2567):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (2568):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerienze di

guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare (2569):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria (2570):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali (2571):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (2572):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia (2573):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938 (2575):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel

ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti (2576):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (2578):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica (2579):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori (2589):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini (2590):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1305, riguardante la estensione agli insegnanti delle scuole specialisti dell'Arma aeronautica dei benefici di carattere temporaneo previsti dal Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1513 (2591):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1569, inteso a prorogare l'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti (2592):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari (2637):

Senatori votanti	160
Favorevoli	152
Contrari	8

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, concernente la proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia » (N. 2593).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, concernente la proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, concernente la proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1432, inteso ad aggiornare le norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonché talune disposizioni sulle indennità al

personale della Regia aeronautica » (N. 2594).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1432, inteso ad aggiornare le norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonché talune disposizioni sulle indennità al personale della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1432, inteso ad aggiornare le norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonché talune disposizioni sulle indennità al personale della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1570, inteso a integrare le vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico » (N. 2595).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1570, inteso a integrare le vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1570, inteso a integrare le vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, inteso a modificare l'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva

le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 2596). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, inteso a modificare l'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, inteso a modificare l'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, concernente la precettazione e la requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate » (N. 2597). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, concernente la precettazione e la requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, concernente la precettazione e la requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (N. 2598). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del Comune di Pomezia » (N. 2599). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del Comune di Pomezia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del comune di Pomezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del

patrimonio della Opera Pia Ospizio degli Esposti della provincia di Verona » (N. 2600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio della Opera Pia Ospizio degli Esposti della provincia di Verona ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio dell'Opera Pia Ospizio degli Esposti della provincia di Verona.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell' « Ente distribuzione rottami », con sede in Roma » (N. 2601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell' « Ente distribuzione rottami », con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'« Ente distribuzione rottami », con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero » (N. 2602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero, con le modificazioni seguenti:

il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Tali indicazioni dovranno essere fatte con caratteri ben visibili, in relazione alle dimensioni delle etichette, involucri, imballaggi di ogni genere e cartelli pubblicitari sui quali esse debbono essere apposte »;

il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Tale indicazione dovrà essere fatta con caratteri ben visibili in relazione alle dimensioni delle altre parole o diciture costituenti il marchio »;

il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 5 entrano in vigore alla data del 1° agosto 1939-XVII ».

ALLEGATO. Regio decreto-legge 28 giugno 1938-Anno XVI, n. 1162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 agosto 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi di fabbrica e di commercio;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero o camuffato come tale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le etichette, gli involucri, gli imballaggi d'ogni genere e i cartelli pubblicitari per prodotti fabbricati in Italia e offerti in vendita sul mercato italiano, quando contengono diciture e denominazioni in lingua straniera, debbono essere completati con indicazioni in lingua italiana atte a precisare il luogo di fabbricazione dei prodotti cui si riferiscono.

Tali indicazioni dovranno essere fatte con caratteri non più piccoli e non meno visibili di quelli adoperati per le altre parole costituenti le diciture o denominazioni in lingua straniera.

Art. 2. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto i marchi di fabbrica e di commercio di ditte italiane, contenenti diciture o denominazioni in lingua straniera, non saranno trascritti ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4577, se non siano completati dalla indicazione precisa del luogo di fabbricazione dei prodotti che essi sono destinati a contraddistinguere.

Eguale non saranno trascritti i marchi di fabbrica o di commercio che comprendono il nome patronimico del produttore o del commerciante, quando questo sia riportato con alterazioni o deformazioni atte a trarre in inganno circa l'origine o la prevalenza dei prodotti che sono destinati a contraddistinguere.

Art. 3. — I prodotti fabbricati in Italia, da ditte che usino di un marchio già trascritto all'estero per contraddistinguere i prodotti stessi e recante diciture in lingua straniera o anche diciture di fantasia non potranno essere posti in vendita nel Regno, senza che su di essi o sugli involucri e imballaggi che li contengono, sia aggiunta in modo inscindibile e congiuntamente al marchio, la indicazione della sede dello stabilimento italiano nel quale sono stati fabbricati.

Tale indicazione dovrà essere fatta in caratteri non più piccoli e non meno visibili di quelli adoperati per le parole costituenti il marchio.

Art. 4. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o contrastanti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 5. — Chi viola le disposizioni degli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 6. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 5 entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme integrative del presente decreto il quale avrà effetto — salvo quanto è disposto nel comma precedente — dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI
SOLMI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1777, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e sono state dettate le norme per la sua esecuzione » (N. 2603). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1777, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e sono state dettate le norme per la sua esecuzione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1777, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica » (N. 2604). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio Istituto d'arte per la ceramica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali » (N. 2605).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali ».

Pregò il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti d'istruzione media tecnica » (N. 2606).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti d'istruzione media tecnica ».

Pregò il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti d'istruzione media tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1722, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le

opere necessarie per la Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare e sono state dettate le relative norme di esecuzione » (N. 2607).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1722, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare e sono state dettate le relative norme di esecuzione ».

Pregò il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1722, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare e sono state dettate le relative norme di esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali, apparecchi, strumenti, ecc., da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche » (N. 2608).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali, apparecchi, strumenti, ecc., da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche ».

Pregò il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali, apparecchi, strumenti, ecc. da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Bacelli, Bacci, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi.

Cagnetta, Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi.

Facchinetti, Faina, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gatti Girolamo, Gentile, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imbarti, Imperiali.

Josa.

Lago, Libertini Gesualdo, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Marescalchi, Marozzi, Maracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Pozzo.

Raimondi, Raineri, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sanarelli, San Martino, Santoro, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spezzotti, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Versari, Vigliani, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, concernente la proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia (2593):

Senatori votanti	153
Favorevoli	151
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1432, inteso ad aggiornare le norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè talune disposizioni sulle indennità al personale della Regia aeronautica (2594):

Senatori votanti	153
Favorevoli	151
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1570, inteso a integrare le vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico (2595):

Senatori votanti	153
Favorevoli	150
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, inteso a modificare l'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (2596):

Senatori votanti	153
Favorevoli	150
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, concernente la precettazione e la requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate (2597):

Senatori votanti	153
Favorevoli	149
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande (2598):

Senatori votanti	153
Favorevoli	149
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 935, concernente la costituzione del Comune di Pomezia (2599):

Senatori votanti	153
Favorevoli	148
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio della Opera Pia Ospizio degli Esposti della provincia di Verona (2600):

Senatori votanti	153
Favorevoli	148
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'«Ente distribuzione rottami», con sede in Roma (2601):

Senatori votanti	153
Favorevoli	150
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero (2602):

Senatori votanti	153
Favorevoli	146
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1777, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e sono state dettate le norme per la sua esecuzione (2603):

Senatori votanti	153
Favorevoli	149
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la tra-

sformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica (2604):

Senatori votanti	153
Favorevoli	149
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali (2605):

Senatori votanti	153
Favorevoli	149
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti di istruzione media tecnica (2606):

Senatori votanti	153
Favorevoli	150
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1722, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare e sono state dettate le relative norme di esecuzione (2607):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali, apparecchi, strumenti, ecc., da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (2608):

Senatori votanti	153
Favorevoli	150
Contrari	3

Il Senato approva.

Lunedì 19, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione:

COGLIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni.* — «Circa l'urgente necessità di rimediare agli inconvenienti attuali dell'Istituto della «difesa dei poveri», in materia

civile penale amministrativa, col modificare coordinare ed aggiornare l'Istituto stesso, rivedendone la struttura ed il funzionamento, sì da rendere più efficiente la tutela dei non abbienti, anche a traverso la costruzione dei mezzi destinati a che in ogni caso l'opera dei patroni non resti senza qualche remunerazione. Tutto ciò con un più largo ed attivo concorso dei Sindacati forensi».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione (2356). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria (2384). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari (2456). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma (2519). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo, Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo (2557). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico (2574). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica (2577). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (2609). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero (2610). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il riordinamento dei corpi consultivi della Regia aeronautica (2612). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (2613). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione (2614). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica, temporaneamente, il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio (2619). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale (2620). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano (2621). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della Fondazione Querini-Stampalia, con sede a Venezia (2664). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (2685). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (2686). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca (1623). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei (2624). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (2625). *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali

civili da essa dipendenti (2630). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (2631). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazioni al Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XVI, n. 1900, sui consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 100 (2633). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali (2634). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (2638). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo (2639). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'ar-

ticolo 3 della legge 2 giugno 1937-XV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare (2640). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine (2641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 873, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura (2642). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali (2643). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di pretura nel Comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla procura generale della Corte di cassazione del Regno (2644). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 17,40).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti